

Rep. n

Contratto per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica, mediante installazione e gestione di distributori automatici, di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, nelle sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.

CIG: Lotto ____: _____

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, _____, nat a _____ il _____, designat _____, con provvedimento direttoriale prot. n. _____ a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti

- Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia" o "AdE"), con sede legale in Roma, alla Via Giorgione, 106, codice fiscale e partita IVA 06363391001, in persona di _____, dirigente pubblico, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come sopra;

(oppure):

- Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito per brevità "AdeR"), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e partita Iva 13756881002, in persona di _____, nato a _____ il _____, giusta delega prot. n. _____ (che qui si allega sub

	“ _____ a”), domiciliato per la carica come sopra;	
	e	
	- la Società _____ (di seguito, per brevità, “Società”,	
	“Operatore Economico” o “Concessionario”), con sede legale in	
	_____, alla Via/Piazza _____; partita IVA:	
	_____ ; codice fiscale _____ e numero di iscrizione	
	al Registro delle Imprese: _____, capitale sociale versato €	
	_____, aggiudicataria della concessione del servizio di	
	installazione e gestione di distributori automatici presso gli Uffici	
	dell’Agenzia delle Entrate (o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione), in	
	persona di _____, nato a _____ il	
	_____, domiciliato per la carica come sopra, in qualità di	
	_____.	
	Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come	
	previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, si applicano le	
	disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle	
	successivamente emanate in attuazione della stessa.	
	I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e	
	poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di	
	firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto	
	segue.	
	<i>(il presente format è redatto nell’osservanza delle norme relative alla forma</i>	
	<i>pubblica amministrativa (atto pubblico davanti all’Ufficiale rogante); per la</i>	
	<i>scrittura privata il presente format verrà depurato delle clausole specifiche</i>	
	<i>della forma pubblica amministrativa)</i>	
	2	

	Premesso che:	
	- con determina n. 15219.02 del 02.12-2022-R, Agenzia delle Entrate ha	
	avviato una procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento in	
	concessione del servizio di distribuzione automatica, mediante installazione	
	e gestione di distributori automatici, di bevande calde, fredde e snack, a	
	ridotto impatto ambientale, nelle sedi dei propri uffici e di quelli	
	dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;	
	- all’esito della procedura di gara, l’offerta presentata dal Concessionario per	
	il lotto n. _____ è risultata quella economicamente più vantaggiosa	
	secondo i criteri fissati nel Disciplinare di gara;	
	- con provvedimento prot. ____/____ del _____, l’Agenzia ha disposto per il	
	lotto n. _____ l’aggiudicazione della concessione in favore del	
	Concessionario;	
	- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione è	
	divenuta efficace in quanto la Stazione concedente ha verificato in capo	
	all’Aggiudicatario il possesso dei prescritti requisiti.	
	È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 32,	
	commi 8 e 9 del D.lgs. 50/2016.	
	La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le	
	prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini	
	di seguito stabiliti.	
	Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni	
	1. Le premesse di cui sopra e gli allegati di seguito indicati	
	costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	- Delega dott. _____, qui allegata sub “ _____”;	
	3	

	- (eventuale) Procura _____ (Concessionario) qui allegata sub	
	“ _____ ”.	
	- Offerta tecnica del Concessionario, qui allegata sub “ _____ ”;	
	- Offerta economica del Concessionario, qui allegata sub “ _____ ”.	
	2. La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata,	
	costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto:	
	- Bando e Disciplinare di gara con relativi allegati;	
	- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati (d’ora	
	innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);	
	- Progetto tecnico e relativi allegati;	
	- Patto d’integrità sottoscritto dalla Società;	
	- Codice di Comportamento e Codice di Condotta del personale dell’Agenzia	
	delle Entrate (<i>oppure, dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, protocollo di</i>	
	<i>legalità e Modello 231</i>);	
	- Polizza fidejussoria n. _____, emessa a titolo di cauzione definitiva	
	ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, a garanzia dell’adempimento	
	di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per	
	un importo pari ad € _____, emessa dalla _____ il	
	_____ e valida sino a _____;	
	- polizza assicurativa RCT/RCO n. _____, emessa da _____ il	
	_____ e valida sino al _____.	
	3. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente	
	contratto e nei documenti sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di	
	prevalenza:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 	
	4	

	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta tecnica ed economica del Concessionario; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto. 	
	4. Ai fini del presente Contratto, alle espressioni ed ai termini sotto	
	indicati viene attribuito il seguente significato:	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRATTO DI CONCESSIONE (o “Contratto”): 	
	il contratto di concessione disciplina le condizioni generali, le modalità e i	
	termini della fornitura e dei servizi oggetto della concessione, come descritti	
	nel Capitolato. Con la sottoscrizione del contratto di concessione il	
	Concessionario si obbliga a fornire i prodotti e i servizi indicati nel	
	Capitolato.	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONCEDENTI: 	
	Agenzia delle Entrate (o Agenzia delle entrate-Riscossione).	
	<ul style="list-style-type: none"> • CONCESSIONARIO: 	
	affidatario in concessione del servizio di cui al successivo articolo 2.	
	Art. 2 - Oggetto	
	Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento in concessione, da parte di	
	AdE (o AdeR), del servizio di distribuzione automatica, mediante	
	installazione e gestione di distributori automatici, di bevande calde, fredde e	
	snack, a ridotto impatto ambientale, nelle sedi dei propri Uffici, ad uso e	
	consumo dei propri dipendenti e degli eventuali visitatori che accedono agli	
	uffici stessi. Il Concessionario aggiudicatario percepirà il corrispettivo	
	derivante dalle vendite dei prodotti. Presso alcune delle sedi, come da	
	allegato n. 1 _____ al Capitolato, saranno installati e gestiti	
	erogatori di acqua microfiltrata per uso potabile.	
	Le condizioni del servizio sono regolate dal Capitolato, da quanto dichiarato	
	5	

	dal Concessionario in sede di offerta tecnica ed economica, dal presente	
	contratto, da intendersi qui integralmente recepiti.	
	Potranno essere fornite indicazioni operative dai competenti Uffici	
	dell'Agenzia delle Entrate <i>(o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)</i> .	
	<i>(solo per AdE) Il presente accordo prevede anche l'installazione degli</i>	
	<i>apparecchi presso le sedi demaniali dell'Agenzia delle Entrate, rispetto alle</i>	
	<i>quali il diritto alla percezione del canone spetta direttamente all'Agenzia del</i>	
	<i>Demanio, con la quale il Concessionario dovrà stipulare apposito contratto.</i>	
	<i>La mancata stipula del contratto con l'Agenzia del Demanio, relativa al</i>	
	<i>canone concessorio dovuto per i distributori che restano compresi</i>	
	<i>nell'ambito della Concessione principale potrà comportare la risoluzione</i>	
	<i>parziale del contratto concessorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..</i>	
	<i>Nel caso in cui, prima della risoluzione, sia intervenuta l'installazione dei</i>	
	<i>distributori nei predetti immobili, le relative spese per lo smontaggio</i>	
	<i>saranno a carico del Concessionario.</i>	
	L'attività da realizzare in concessione consiste in:	
	- installazione ed allacciamento di distributori automatici presso alcune	
	sedi dell'Agenzia delle Entrate <i>(o dell'Agenzia delle entrate-</i>	
	<i>Riscossione)</i> (elencate nell'allegato 1_____ del Capitolato);	
	- installazione ed allacciamento degli erogatori di acqua di rete	
	microfiltrata;	
	- dotazione, per ciascun distributore, di un sistema di misurazione dei	
	consumi energetici;	
	- gestione dei distributori (ricarica di generi alimentari, manutenzione dei	
	macchinari - compresi gli interventi di pulizia e sanificazione degli	
	6	

	stessi);	
	- servizio di assistenza telefonica e di pronto intervento in caso di	
	malfunzionamenti, con reperibilità dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle	
	13.00 e dalle 14:00 alle 17:30;	
	- rimozione dei macchinari al termine della concessione, entro e non oltre	
	il termine di 30 giorni;	
	- fornitura, integrata con i distributori stessi o nelle loro immediate	
	vicinanze, a cura e spese del Concessionario, di appositi contenitori per	
	la raccolta differenziata dei rifiuti. Il numero dei contenitori per la	
	raccolta differenziata dovrà rispettare le norme del comune di	
	riferimento.	
	La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine distributrici installate	
	devono essere quelle indicate dettagliatamente nel Capitolato.	
	Il numero degli apparecchi è rapportato alle esigenze dell'Agenzia delle	
	Entrate (o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione) al momento	
	dell'affidamento e potrà comunque subire variazioni in aumento o in	
	diminuzione. Le variazioni saranno concordate con la Società senza che il	
	Concessionario possa pretendere il ristoro di eventuali spese che lo stesso	
	sosterrà; è fatta salva la facoltà di attivare la revisione del PEF ai sensi di	
	quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 del Capitolato.	
	Su richiesta del Concessionario o delle Concedenti, previa verifica della	
	sostenibilità economico finanziaria, può essere prevista anche l'istallazione e	
	la gestione di distributori automatici diversi da quelli oggetto del presente	
	Contratto (ad esempio distributori automatici di gelati o di spremute) in	
	limitate quantità e sedi; è fatta salva la facoltà di attivare la revisione del PEF	
	7	

	ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5.2.2. del Capitolato.	
	Il luogo di installazione dei distributori e dei refrigeratori all'interno delle	
	sedi della Concedente verrà indicato dal responsabile locale dell'esecuzione	
	contrattuale, previo sopralluogo congiunto da effettuarsi secondo le modalità	
	di cui al paragrafo 9.1 del Capitolato. Tali soggetti si riservano comunque la	
	facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in diversa sede o	
	in diverso luogo della medesima sede, secondo le modalità descritte al	
	paragrafo 11.2 del Capitolato, senza onere alcuno a carico della Concedente.	
	Il Concessionario deve garantire la ricarica degli alimenti in modo	
	continuativo, ed in ogni caso non oltre il giorno lavorativo successivo	
	dall'avvenuta segnalazione, che potrà avvenire con telemetria, contatto	
	telefonico o e-mail.	
	Art. 3 - Durata del contratto	
	La concessione avrà la durata di 66 (sessantasei) mesi, naturali e consecutivi,	
	a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto di concessione, di cui	
	6 mesi per l'attivazione completa di tutti i distributori e 60 mesi di gestione.	
	Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, la Concedente – nel	
	corso dell'esecuzione della concessione – si riserva la facoltà di prorogare la	
	durata del presente Contratto per il tempo strettamente occorrente alla	
	conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo	
	contraente. In tal caso, il Concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle	
	prestazioni, previste nel presente Contratto, agli stessi prezzi, patti e	
	condizioni o a quelli più favorevoli per le Concedenti.	
	Art. 4 – Canoni concessori	
	Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Concedente un canone per	
	8	

l'allocazione dei propri distributori nelle sedi di proprietà o in locazione da privati, qualunque sia l'andamento del servizio e delle vendite dei prodotti in distribuzione.

Tale canone è stato commisurato al costo medio al mq/anno dei canoni di locazione corrisposti dalla Concedente, presumendo che ogni distributore occupi, in media, 1 mq. Esso è comprensivo forfettariamente di tutti gli oneri per l'utilizzazione dello spazio, compresi i consumi idrici determinati dai distributori, lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori e la pulizia delle aree attigue, ad esclusione dei consumi energetici, i cui costi sono anticipati dalla Concedente, per i quali è previsto il rimborso da parte del Concessionario.

L'importo del canone annuo, per ciascun distributore, è determinato come segue:

Per quanto riguarda gli Uffici AdE ubicati in immobili di proprietà dell'Agenzia del Demanio, FIP o facenti parte del Patrimonio UNO (evidenziati nell'allegato 1___ al Capitolato), il canone concessorio sarà determinato specificatamente per ciascun immobile dall'Agenzia del Demanio stessa.

(solo per AdeR): Per AdeR non ci sono immobili condotti in locazione di proprietà del FIP – Fondo Immobili Pubblici o di Agenzia del Demanio. Qualora, in futuro, AdeR prendesse in locazione questa tipologia di immobili si applicheranno gli stessi criteri utilizzati per AdE).

Il canone sarà corrisposto alla Concedente in due rate semestrali posticipate.

Il pagamento del canone avverrà all'esito di emissione di apposite fatture da

pagare entro 30 giorni dalla data di emissione.

Il ritardo nel pagamento comporterà l'applicazione degli interessi nella misura prevista per legge. Ove l'inadempienza si protragga ingiustificatamente oltre trenta giorni naturali e consecutivi, le Concedenti potranno, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario - a mezzo posta elettronica certificata. Resta fermo e impregiudicato, altresì, il diritto della Concedente di riscuotere, oltre gli interessi sulle somme dovute, anche i canoni insoluti, oltre i maggiori danni.

Art. 5 – Rimborso delle spese energetiche da parte del Concessionario e corrispettivi dovuti dagli utenti

Il Concessionario è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per l'alimentazione energetica dei distributori di bevande calde e misto fredde, esclusi gli erogatori di acqua microfiltrata, secondo le modalità meglio specificate nel Capitolato. L'Agenzia addebiterà con frequenza annuale l'importo del rimborso al Concessionario, che dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

Il ritardo nel pagamento comporterà l'applicazione degli interessi nella misura prevista per legge.

I corrispettivi dovuti dagli utenti sono i seguenti:.....**NON COMPILARE**
Tali corrispettivi sono da intendersi IVA inclusa e comprensivi di ogni onere e spesa.

La Società dichiara che, nella determinazione dei prezzi offerti, ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato e nei relativi allegati.

I distributori dovranno erogare i prodotti con l'inserimento di monete nonché con sistemi alternativi che consentano la ricarica (*inserire i sistemi alternativi indicati nell'offerta tecnica*). Le chiavi o tessere dedicate dovranno avere lo stesso sistema di codifica per l'intero lotto di riferimento.

In caso di aggiudicazione di più Lotti allo stesso Concessionario, il sistema di codifica dovrà valere su tutti gli apparecchi distributori. Il Concessionario potrà richiedere agli utenti per il rilascio di chiavi o tessere un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a 3 euro, fatto salvo quanto proposto nell'offerta tecnica, e tale importo dovrà essere rimborsato all'utente in seguito alla riconsegna della chiave o tessera; in caso di perdita, l'utente potrà richiedere una nuova chiave o tessera con una cauzione massima di 3 euro o diverso importo offerto dal Concessionario. Nelle sedi con un numero di distributori superiore a 4 dovrà essere installato almeno un distributore che accetti anche carta moneta. In ogni caso, per i pagamenti in contante dovrà essere garantita l'erogazione del resto o segnalata chiaramente la temporanea indisponibilità dello stesso.

Art. 6 – Revisione del PEF

Il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo per l'eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 165, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, di procedere alla revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, al verificarsi di fatti, non riconducibili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio economico-finanziario (quest'ultimo così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. fff), del citato D.lgs. n. 50/2016).

	Nel caso in cui si verifichi un evento che determini il venir meno delle	
	condizioni di equilibrio economico-finanziario in senso favorevole al	
	Concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere	
	effettuata a vantaggio delle Concedenti.	
	I fatti che potenzialmente sono in grado di incidere sui presupposti e sulle	
	condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli	
	investimenti e della connessa gestione, sono rappresentati da:	
	• varianti in corso di concessione;	
	• modifiche normative e regolamentari;	
	• eventi o circostanze di forza maggiore.	
	Al verificarsi dei predetti eventi, le Parti potranno procedere ad una revisione	
	del PEF in caso di variazioni di +/- 10 % dell'indice TIR riportato dal	
	Concessionario nel proprio Piano Economico Finanziario.	
	La revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuarsi previa adeguata	
	istruttoria da parte delle Concedenti, è finalizzata a determinare il ripristino	
	dell'equilibrio economico finanziario.	
	Al verificarsi della fattispecie sopra evidenziata, la Parte che intende attivare	
	la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario ne dà	
	comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dell'evento che	
	ha determinato la variazione dell'equilibrio e mediante la presentazione della	
	seguinte documentazione a supporto di tale richiesta:	
	a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;	
	b) Piano Economico-Finanziario che riproduca la proposta di revisione	
	con relativo indice TIR;	
	c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che	

	illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione.	
	Effettuate le opportune verifiche, le Concedenti elaboreranno una proposta di	
	atto aggiuntivo per il recepimento di quanto previsto nel Piano Economico	
	Finanziario revisionato.	
	La revisione del Piano Economico-Finanziario potrà prevedere, in alternativa	
	o in via congiunta:	
	• l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;	
	• la rideterminazione dei prezzi dei prodotti da erogare, la revisione del	
	canone di concessione annuo (anche detto fee) - in aumento o in diminuzione	
	- e/o la rideterminazione degli investimenti tramite aumento/eventuale	
	riduzione del numero dei distributori.	
	In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-	
	Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 165,	
	comma 6 del Codice.	
	A seguito del riequilibrio economico-finanziario della Concessione, il Piano	
	Economico-Finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata	
	posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla Concessione.	
	Art. 7 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a	
	carico del Concessionario	
	Il Concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, all'installazione ed	
	all'allacciamento dei distributori automatici presso le sedi elencate	
	nell'allegato 1_____, all'installazione ed all'allacciamento degli	
	erogatori di acqua di rete microfiltrata e ad ogni altra attività propedeutica e	
	comunque necessaria all'espletamento del servizio entro il termine	
	perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di	
	13	

	sopralluogo conclusosi con esito positivo. Il mancato rispetto di tale termine	
	comporterà l'applicazione di una penale come specificato all'articolo 12 del	
	presente Contratto.	
	Gli oneri a carico della Società relativi all'espletamento della Concessione	
	sono dettagliatamente descritti nel Capitolato, cui si rinvia; resta inteso che	
	sono a carico del Concessionario tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi	
	alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale	
	esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente	
	Contratto.	
	La gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di installazione rimane a	
	totale carico del Concessionario. La Società accetta di comparire come	
	detentore/produttore dei rifiuti sopra citati sollevando AdE (o AdeR) da	
	qualsiasi responsabilità. Entro 100 giorni dallo smaltimento dovrà essere	
	trasmessa al DEC fotocopia dell'eventuale Formulario di identificazione	
	Rifiuti o idoneo documento/dichiarazione dal quale è desumibile che il	
	Concessionario ha provveduto a proprio nome al corretto smaltimento dei	
	rifiuti.	
	Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente,	
	nonché a dare immediata comunicazione a queste ultime di ogni circostanza	
	che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta	
	esecuzione del Contratto.	
	Il Concessionario si impegna ad osservare tutte le normative vigenti in	
	materia di sicurezza ed igiene alimentare, ed in particolare dovrà consegnare	
	entro la data di inizio del servizio il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di	
	14	

	Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del	
	D.lgs. 155/97.	
	Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la	
	Concedente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in	
	fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni	
	tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	Il Concessionario si obbliga a consentire alla Concedente di procedere, in	
	qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali previste dal presente Contratto, impegnandosi ora per	
	allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di	
	tali verifiche.	
	Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e	
	le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate	
	successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad	
	esclusivo carico del Concessionario.	
	Il Concessionario si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e	
	spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente	
	Contratto, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.	
	Il Concessionario prende atto ed accetta che il servizio affidato dovrà essere	
	eseguito con continuità. Il Concessionario non potrà sospendere le	
	prestazioni contrattuali, pena l'applicazione delle relative penali fino alla	
	risoluzione del Contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo	
	che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.	
	Il Concessionario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi	
	15	

necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto ai servizi che - a seguito di verifica - fossero ritenute non idonee alla esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 7.2 del Capitolato.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231, dei Patti d'integrità, del protocollo di legalità e dei Codici di comportamento delle Amministrazioni consultabili sui siti web www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Concessionario, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231, con i Patti d'integrità, con il Protocollo di legalità e con i Codici di comportamento.

L'inosservanza dei predetti obblighi sarà considerata grave inadempimento contrattuale, e di conseguenza le Amministrazioni avranno facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui al presente articolo, la Concedente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 8 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

	Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Il Concessionario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale	
	dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di	
	collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e	
	regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di	
	igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo	
	a proprio carico tutti i relativi oneri.	
	In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare, nell'esecuzione	
	delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs.	
	n. 81/2008 e s.m.i., quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del 2016. Il	
	Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti	
	occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non	
	inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro	
	applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e	
	nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	Il Concessionario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati	
	contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi	
	precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non	
	aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di	
	validità del presente Contratto.	
	Il personale incaricato dal Concessionario nell'esecuzione del presente	

Contratto dipenderà solo ed esclusivamente da lui, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Concedente, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che il Concessionario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui al presente articolo, la Concedente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 9 – Responsabile del Servizio

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata ed anticipate a mezzo posta elettronica. A tal fine la Società dichiara il seguente indirizzo pec: _____ ed indica, quale referente, responsabile del servizio, il sig. _____ – e-mail:_____.

Il Responsabile del servizio dovrà implementare tutte le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste; gestire gli eventuali reclami/disservizi; svolgere la direzione e il coordinamento delle attività, assumendo la piena responsabilità dei rapporti tra le Parti e dovrà riferire periodicamente in merito all'esecuzione delle attività contrattuali al responsabile locale dell'esecuzione contrattuale.

	Detto responsabile dovrà essere reperibile nei giorni lavorativi dalle ore	
	10.00 alle ore 17.00, via e-mail e via telefono, e in caso di assenza	
	temporanea ovvero di indisponibilità quest'ultimo dovrà indicare un	
	sostituto.	
	In caso di sostituzione del Responsabile nel corso del rapporto contrattuale,	
	il Concessionario dovrà tempestivamente (e comunque non oltre 10 giorni)	
	darne comunicazione scritta alla Concedente, inviando i riferimenti del	
	nuovo Responsabile.	
	È fatta salva la possibilità per il Concessionario di mettere a disposizione	
	ulteriore personale specializzato per una corretta gestione del Contratto.	
	Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti	
	nominati dall'Agenzia.	
	Il Responsabile del Servizio e tutto il personale eventualmente messo a	
	disposizione dal Concessionario per la corretta gestione del contratto	
	dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle	
	comunicazioni nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a	
	conoscenza in virtù dell'esecuzione della presente concessione.	
	In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi del	
	presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la	
	Concedente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c..	
	Art. 10 – Responsabilità del Concessionario e garanzie	
	Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per	
	quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che	
	il medesimo dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della	
	19	

	concessione, mantenendo la Concedente comunque esente da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	Il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e mantenere	
	indenne la Concedente da ogni rischio connesso alla gestione dei	
	distributori, anche per danneggiamento o distruzione totale o parziale di	
	impianti, opere, immobili della Concedente causati da eventuali	
	malfunzionamenti dei distributori, oltre che per eventuali danni nei confronti	
	di chiunque cagionati dai distributori, dai prodotti erogati tramite gli stessi o	
	derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del	
	Concessionario medesimo; restano a carico del Concessionario anche i	
	danni che dovessero emergere successivamente alla data di scadenza del	
	presente Contratto.	
	Per l'effetto, il Concessionario si impegna a tenere integralmente indenni ed	
	a manlevare la Concedente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento	
	e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa	
	pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione	
	delle attività affidate con il presente Contratto.	
	Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del	
	meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di	
	legge, dalla data in cui la Concedente riceverà la richiesta di pagamento e/o	
	di danni e/o il diniego di scarico da parte dei suddetti terzi.	
	La manleva e garanzia così prestata obbligherà il Concessionario a tenere	
	sollevata la Concedente da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di	
	pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti,	
	sia in sede contrattuale che extracontrattuale.	
	20	

Nel caso in cui la Concedente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti del Concessionario agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Contratto, il Concessionario si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell'esercizio dell'azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all'esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.

A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente affidamento in concessione, il Concessionario ha stipulato polizza fideiussoria n. _____ rilasciata dalla _____ in data _____ per l'importo di € _____; detta garanzia sarà svincolata secondo le prescrizioni del Disciplinare.

In caso di inadempienze contrattuali del Concessionario, la Concedente avrà diritto di rivalersi sulla garanzia sopra citata.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro.

Il Concessionario ha costituito, altresì, apposita garanzia assicurativa, con validità corrispondente all'intera durata del rapporto contrattuale, per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera (RCT/O) che tenga indenne la Concedente, ivi compresi gli utilizzatori non dipendenti dalla Concedente, da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai

	distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi	
	natura a persone, a cose e/o animali causati dai distributori e/o dal loro e	
	funzionamento, con massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 unico	
	per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) ed € 2.000.000,00 ma	
	con il limite di € 1.000.000,00 per singolo infortunato sulla RCO.	
	Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette	
	polizze restano a carico del Concessionario, assumendo questo l’obbligo	
	dell’integrale risarcimento del danno arrecato alla Concedente e/o a Terzi.	
	Il Concessionario è inoltre responsabile per i danni non coperti	
	dall’assicurazione o eccedenti il massimale previsto.	
	Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze	
	assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la	
	Concedente e che, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di	
	provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la	
	copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si	
	risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto	
	salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subito.	
	Resta in ogni caso inteso che il Concessionario è, comunque, responsabile in	
	proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dalla	
	Concedente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause	
	quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero	
	sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il	
	mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore,	
	etc.).	
	Art. 11 – Verifiche	
	22	

Il Direttore dell'Esecuzione della Concedente, anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto, nel corso dell'esecuzione del servizio, ha facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile a suo insindacabile giudizio, anche in contraddittorio con il Concessionario e ne darà comunicazione al Responsabile del procedimento.

Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche, compresi quelli derivanti dalla sostituzione di parti danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, saranno a carico del Concessionario.

Qualora l'Agenzia, tramite i propri incaricati al controllo, riscontri anomalie negli apparecchi installati, ne ordinerà per iscritto la riparazione o la sostituzione.

L'Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla Società, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere tutto ciò che risulta necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

Il Concessionario si obbliga ad accettare l'esito delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito positivo, si provvederà alla contestazione formale alla Società, la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e rimborsare all'Agenzia le spese delle analisi di laboratorio da essa sostenute.

L'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente, la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali non ritenga opportuna l'erogazione.

L'Agenzia avrà la facoltà di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza e l'effettiva provenienza biologica e dal commercio equo e solidale o la corretta indicazione di destinazione al consumo per

	celiaci e/o diabetici. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese	
	a totale carico dell'affidataria entro e non oltre il giorno lavorativo	
	successivo alla richiesta di intervento, o nel minor termine indicato in	
	offerta, pena l'applicazione della penale prevista al paragrafo 10.1. del	
	Capitolato.	
	In caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio	
	insindacabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e	
	scientifiche, da un laboratorio specializzato (accettato) scelto in	
	contraddittorio. Le spese saranno a totale carico del Concessionario.	
	Art. 12– Penali	
	L'Agenzia si riserva di effettuare controlli a campione per constatare il	
	corretto espletamento del servizio. Nel caso di inadempienze contrattuali e/o	
	ritardi, la Società sarà tenuta a corrispondere, nei diversi casi, le penali	
	indicate nell'allegato 4 al Capitolato nella misura e con le modalità	
	riportate.	
	L'Agenzia ha la facoltà di applicare le penali nei casi indicati nell'allegato 4	
	al Capitolato.	
	Qualora i ritardi superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi	
	al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con	
	facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno del Concessionario, il	
	servizio ovvero la parte di esso non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo	
	il risarcimento del maggior danno.	
	L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Concedente di agire per	
	il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il	
	Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	24	

inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore della concessione. In caso di superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con il Concessionario mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Concessionario di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.

Ai fini dell'applicazione delle penali, la Concedente contesterà tramite pec al Concessionario le eventuali inadempienze riscontrate; il Concessionario, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; la Concedente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.

In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Concedente potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

In caso di applicazione delle penali, l'importo di queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Art. 13 – Recesso

Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 6, la Parte interessata recede dal Contratto.

La Concedente si riserva in ogni caso il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione **almeno 20 giorni prima** al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata.

Alla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal Contratto qualora per la tipologia dei servizi in argomento vengano attivate Convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 ovvero in caso di sopravvenuta interdittiva antimafia.

Art. 14 – Risoluzione del Contratto

In caso di inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, naturali e consecutivi, che verrà assegnato dalla Concedente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, la Concedente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e dei documenti di

gara, che qui si intendono integralmente recepiti.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

- in caso di ritardato pagamento dei canoni ovvero di ritardato rimborso dei costi energetici che si protragga ingiustificatamente oltre trenta giorni naturali e consecutivi, fermo e impregiudicato il diritto della Concedente di riscuotere, oltre gli interessi sulle somme dovute, anche i canoni insoluti, oltre i maggiori danni;
- qualora i ritardi nell'esecuzione della prestazione superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno del Concessionario, il servizio ovvero la parte di esso non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- nelle gravi ipotesi di interruzione o sospensione arbitraria dei servizi in concessione per decisione unilaterale del Concessionario;
- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario ai fini della stipula del presente Contratto;
- in caso di mancato reintegro della cauzione;
- stato di inosservanza del Concessionario riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti

	dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione	
	vigente;	
	- perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;	
	- mancato rispetto del Codice Etico, del Modello 231, dei Patti d'integrità,	
	del Protocollo di legalità e dei Codici di comportamento delle	
	Amministrazioni a norma del precedente art. 7;	
	- inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n.	
	159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente	
	alla stipula della presente Concessione, e ad ogni ulteriore obbligo	
	indicato all'art. 19 (Disposizioni antimafia) del presente contratto;	
	- mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei	
	pagamenti;	
	- revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge	
	rilasciate al Concessionario per l'espletamento del servizio.	
	L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Contratto qualora	
	nei confronti del Concessionario e/o dei componenti la sua compagine	
	sociale, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative	
	all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta	
	misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di	
	cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater	
	c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	
	In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per	
	l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di	
	procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del maggior	
	danno.	
	28	

Con la risoluzione del Contratto sorge nella Concedente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Concessionario inadempiente.

In caso di risoluzione del presente Contratto, la Società si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità della Società, quest'ultima è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa il servizio, ove la stazione concedente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la

Concedente incamererà la garanzia definitiva.

La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento della concessione per il periodo residuo e a completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

Qualora, al momento della stipula del presente Contratto, l'Agenzia del Demanio non avesse ancora quantificato il canone annuo ad essa dovuto, il Concessionario, in caso di determinazione in misura superiore al valore

massimo stimato nel PEF, pari ad € 400,00 per distributore, potrà richiedere, relativamente ai predetti immobili, la risoluzione parziale del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. Nel caso in cui, prima della risoluzione, sia intervenuta l'installazione dei distributori nei predetti immobili, le relative spese per lo smontaggio saranno a carico del Concessionario. Si precisa che il Concessionario sarà comunque tenuto al pagamento del canone nella misura determinata dall'Agenzia del Demanio fino allo smontaggio dei distributori.

Art. 16 – Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Concessionario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016, le seguenti prestazioni contrattuali:

a.(valore _____)

b.(valore _____).

L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la

	sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.	
	L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto	
	e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri	
	contrattuali del Concessionario, che rimane pienamente responsabile nei	
	confronti della Concedente per l'esecuzione di tutte le attività	
	contrattualmente previste.	
	Il Concessionario è obbligato solidamente con il subappaltatore nei confronti	
	dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi	
	retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare	
	oggetto di ulteriore subappalto.	
	I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti	
	direttamente dal Concessionario, il quale si obbliga a rispettare nei confronti	
	dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. Si applicano, altresì, le disposizioni	
	previste dai commi 10, 11 e 17 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.	
	Art. 17 – Divieto di cessione del Contratto	
	Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice in	
	materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto	
	divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a	
	pena di nullità della cessione stessa.	
	In caso di inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi di cui al	
	precedente periodo, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento	
	di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e	
	31	

di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Concessionario.

**Art. 18 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica
dell'Appaltatore**

Qualora il Concessionario intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, deve darne comunicazione alla Concedente con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione. La Concedente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal Contratto.

Il mancato preavviso di cui al periodo precedente fa sorgere in capo alla Concedente la facoltà di recedere dal presente Contratto.

Art. 19 – Disposizioni antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

In particolare, il Concessionario garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario si impegna a comunicare immediatamente alla Concedente

ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Concessionario ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove il Concessionario non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Il presente contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, in linea con quanto affermato dall'ANAC nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022, nel punto 2.4.

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187/2010,

	è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati	
	alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento	
	devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla	
	stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice	
	identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti	
	pubblici di lavori, servizi e forniture.	
	Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge citata il conto dedicato è il	
	seguito: NON COMPILARE – IBAN: NON COMPILARE	
	Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto	
	è/sono:	
	1) Cognome e nome: NON COMPILARE - C.F.: NON COMPILARE	
	2) Cognome e nome: NON COMPILARE - C.F.: NON COMPILARE	
	La società si impegna a comunicare alla Concedente, entro sette giorni, ogni	
	eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti	
	autorizzati ad operare su di esso.	
	Art. 20 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto	
	secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non	
	eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e nel rispetto	
	di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati	
	personali di cui al Regolamento e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
	Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella	
	maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati	
	34	

	e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei	
	soggetti interessati.	
	Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se	
	non ai fini dell'esecuzione del presente Contratto o nei casi espressamente	
	previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di	
	protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine	
	dell'Autorità giudiziaria.	
	Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed	
	organizzative richieste dall' articolo 32 del Regolamento, necessarie a	
	garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché	
	la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.	
	Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver	
	provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante	
	dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE)	
	2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 -	
	Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento.	
	I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente	
	Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e	
	dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente	
	connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso	
	correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.	
	Art. 21 – Domicilio eletto	
	A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il	
	proprio domicilio come segue:	
	il Concessionario: _____ PEC: _____;	
	35	

Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti –
Settore Approvvigionamenti - Ufficio Gare per Beni e Servizi - Via
Giorgione, 159 – 00147 Roma.

(oppure) Agenzia delle entrate-Riscossione: _____.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Concedente
relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di
cui al presente articolo.

Art. 22 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante
dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto il Foro competente
sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 23 – Spese

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese
contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Concedente delle spese relative
alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico
alla Concedente per legge.

Il presente Contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.

L’imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R.
642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico
dell’operatore economico.

Il Concessionario dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto
costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto;
conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di
registro in misura fissa.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art. 57 comma 7.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa _____ pagine di _____ mezzi fogli ed è stato scritto da persona di mia fiducia e da me Ufficiale Rogante.